



CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

*Pareri espressi
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni
o stazioni appaltanti, ecc.*

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

*lavoripubblici.cnappc@archiworld.it
concorsi.cnappc@archiworld.it
consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it*

*Presidente: **Rino La Mendola**
Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri**
Consulenza Legale: **Marco Antonucci**
Segreteria: **Raffaele Greco***

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)
- per **ANAC** o, fino al 2014, per **AVCP**, si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
----------------	-------------------------------------	---------------

17/12/2014 Ordine Foggia	■ Concorso di idee	16/01/2015 – CNAPPC
<p>Si porta a conoscenza il bando di concorso di idee per il progetto di "Riqualificazione architettonica ambientale di Viale Castello", indetto dal Comune di Lucera (FG), al fine di una verifica in merito e se ricorrano estremi di violazione della normativa vigente.</p>	<p>Consiglio di Stato, Sentenza n. 458/2007, differenze tra concorso di idee e concorso di progettazione</p>	<p>Dall'esame del bando e delle osservazioni già evidenziate dall'Ordine direttamente interessato per territorio, emerge innanzitutto che il bando, pur definito concorso di idee, contiene caratteristiche specifiche del concorso di progettazione, senza tuttavia possederne tutte le finalità (in assenza della documentazione e delle previsioni di legge previste per tale procedura).</p> <p>Secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. giurisdizionali Sez. V, sentenza n. 458 del 5 febbraio 2007) la distinzione tra concorsi di idee e concorsi di progettazione si concretizza, prima di tutto, nel contenuto di <i>prima elaborazione</i> dell'idea progettuale nei primi, mentre nei secondi può acquisire connotazione di un vero e proprio progetto preliminare.</p> <p>Altra rilevante differenza tra le due tipologie di concorso è costituita dalle modalità di valutazione dei rispettivi elaborati, per i primi da effettuare "sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara" e per i secondi "sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell'allegato I del Regolamento". A tenore di tale allegato "per ogni proposta e per ogni elemento di valutazione previsto nel bando di gara" va individuato "un indice convenzionale del valore dell'elemento in esame". Tale indice "per gli elementi di valutazione di natura qualitativa (quali le caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative)" è individuato "determinando per ognuno di essi un coefficiente, variabile tra zero ed uno" mediante uno tra i tre metodi alternativi ivi indicati.</p> <p>Nel caso specifico, i contenuti dell'intero bando, a cominciare dalle finalità del concorso indicate all'art. 1 e dall'oggetto del concorso stesso di cui all'art. 2, fanno ritenere di trovarci di fronte ad un concorso di progettazione ex art. 99 del Codice.</p> <p>Ciò premesso, si riportano di seguito alcune osservazioni derivanti dalla lettura del bando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla richiesta di elaborati, comunque non coerente all'ambito di un concorso di idee, non corrisponde un montepremi adeguato, costituito da un unico premio di 3.000 euro; • come più volte ribadito dall'ANAC, la "facoltà" di finalizzare o meno il concorso al conferimento al suo vincitore dell'incarico per i successivi livelli di progettazione, deve essere risolta in sede di stesura del bando, escludendo la possibilità per la stazione appaltante di conservare una "riserva" in tal senso anche dopo la conclusione della procedura. <p>Nel caso specifico, peraltro, la riserva a conferire l'incarico al vincitore viene anche subordinata al reperimento dei relativi finanziamenti, in aperto contrasto con la disposizione dell'art. 92, comma 1, del Codice.</p> <p>Sul medesimo tema, occorre poi rilevare la mancata indicazione nel bando dei corrispettivi previsti per i successivi livelli di progettazione, nonché dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale incarico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la composizione della Commissione giudicatrice non sembra rispondere ai criteri previsti dall'art. 84, comma 8, del Codice. • i contenuti dell'art. 5 del bando, nonché la segnalata presenza nella Commissione giudicatrice di rappresentanti della Soprintendenza, dell'UNESCO e del FAI, suggerisce un approfondimento delle competenze professionali coinvolte e, conseguentemente, delle categorie professionali ammissibili alla partecipazione al concorso. <p>Alla luce dei rilievi sopra esposti, si manifesta l'opportunità che essi vengano segnalati alla Stazione appaltante, chiedendo il riesame in autotutela della procedura.</p>